

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo correttivo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale

L'articolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, oltre a delegare al Governo il potere di adottare disposizioni legislative in materia ambientale nei settori di cui alle lettere da *a)* a *g)* del comma 1, ha conferito, al comma 6, la possibilità di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati e con la medesima procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti emanati, previa presentazione alle Camere, da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di apposita relazione motivata che individui le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

In data 3 aprile 2006, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 308 del 2006, è stato promulgato il decreto legislativo n. 152 del 2006 (in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Suppl. Ord. n. 96), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2006 e recante "Norme in materia ambientale", che ha delineato un nuovo quadro giuridico nei principali settori di cui si compone la materia ambientale, tranne quello afferente la gestione delle aree protette.

Un primo decreto correttivo è stato approvato con il dlgs n. 284 dell'8.11.2006, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2006, n.274, con cui si sono operate le prime, urgenti, modifiche al codice ambientale.

Con esso anzitutto si è posto rimedio alla soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge del 1989 n. 183, disposta in via immediata, a partire dal 30 aprile 2006, e introdotto un regime transitorio prorogando le predette Autorità sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che provveda alla revisione della disciplina relativa alla costituzione dei bacini idrografici.

In secondo luogo, è stata soppressa l' "Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, sorta sulle ceneri del precedente "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", in modo da inglobare anche le competenze prima spettanti all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Sono risultate infatti pienamente condivisibili le perplessità manifestate nel parere reso dalla Conferenza Unificata il 19 luglio 2006, sulla scelta operata dal legislatore delegato, di istituire una autorità indipendente preposta ad occuparsi promiscuamente di due settori così spiccatamente differenziati quali le risorse idriche ed i rifiuti, cui fanno capo problematiche peculiari e di natura assai diversa tra loro.

Infine è stato prorogato da sei a dodici mesi il termine posto dall'articolo 224, al comma 2, per l'adeguamento dello Statuto del Conai ai principi del codice ambientale.

Con il decreto legislativo 16 gennaio 2006, n.4. (G.U. n. 24 del 20.1.2008) è stato approvato un secondo correttivo, di più ampia portata, con il quale si è proceduto alla riscrittura della parte II in materia di VIA, VAS e IPPC, e introdotte alcune modifiche, assai limitate, alla parte III in materia di

acque nonché modifiche alla parte IV in materia di rifiuti. Si tratta di una serie di interventi con i quali si è provveduto a:

- recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata sul primo decreto correttivo;
- adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, anche per determinare la chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato pendenti nei confronti dell'Italia ed evitare così il rischio di pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia;
- correggere errori tecnici, contraddizioni, ovvero disposizioni che abbiano presentato difficoltà in sede di applicazione.

Sono inoltre state introdotte nuove disposizioni nella parte I del dlgs 152/2006 finalizzate ad introdurre espressamente nell'ordinamento i principi generali in materia ambientale sanciti a livelli europeo.

Motivazioni analoghe a quelle che hanno reso necessario gli interventi correttivi sopradescritti, rendono indispensabile intervenire apportando alcune modifiche anche su quelle materie ancora non oggetto di revisione. E' stato pertanto predisposto il presente schema di decreto legislativo correttivo che introduce modifiche alle parti III (distretti idrografici e acque), IV (bonifiche) e VI (danno ambientale). Esso è costituito da otto articoli.

L'intervento sulla parte III del decreto legislativo 152/2006 ha dovuto confrontarsi con la necessità di ridefinire i distretti idrografici, di introdurre norme per il risparmio idrico e per il riutilizzo dell'acqua. E' stata introdotta anche una norma per l'informazione e la consultazione del pubblico.

L'intervento sulla parte IV riguarda la modifica dell'art.253 con la quale si puntualizza il principio generale della sussistenza di un onere reale in capo al proprietario del sito incolpevole, e dunque, ricalcando il comma 2 dell'art. 252 bis introdotto con il d. lgs. 4/2008, si afferma la regola della responsabilità sussidiaria del proprietario in caso di escussione negativa del danneggiante.

Le modifiche introdotte nella parte VI riguardano l'art. 300 con la puntualizzazione che rientra nella nozione di danno ambientale anche l'inquinamento atmosferico, nonché l'art. 311 con la reintroduzione della disciplina dell'articolo 18, legge 349/1986 e dell'articolo 9 TUEL, ripristinando in particolare la legittimazione attiva degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste.

Di seguito si esaminano le singole modifiche introdotte, articolo per articolo.

L'art. 1 modifica l'art. 64 introducendo una ridefinizione dei distretti idrografici basata sui seguenti criteri: coerenza con la precedente ripartizione del territorio prevista dalla legge 183/89 al fine di valorizzare le esperienze ivi maturate; previsione di distretti sovraregionali nel caso di singoli bacini idrografici interessanti più regioni; accorpamento dei bacini residui regionali ai distretti sovra regionali, laddove opportuno; accorpamento dei bacini minori regionali in un distretto coincidente con il territorio regionale.

Si prevede inoltre che con successivo provvedimento saranno assegnati ai distretti di cui al comma 1 i bacini interregionali definiti dalla legge 183/89.

Così richiesto dalla Direttiva comunitaria 2000/60, le acque costiere sono assegnate ai singoli distretti.

Vengono poi previste le modalità per l'assegnazione ai Distretti delle acque sotterranee, così come previsto dalla Direttiva UE 2000/60

L'**art.2** modifica l'art. 98 concernente la disciplina per il risparmio idrico. Sono riportate in unico comma le prescrizioni relative al risparmio idrico, presenti nel precedente testo in due diversi articoli (oltre che nell'art.98 anche nell'art.146 che pertanto viene soppresso).

L'**art. 3** modifica l'art. 99 riguardante la disciplina del riutilizzo dell'acqua.

L'**art.4** introduce l'art. 62 bis concernente l'informazione e per la consultazione pubblica. In particolare, si intende assicurare in modo ottimale l'informazione e la consultazione pubblica in tutte le attività di elaborazione, revisione aggiornamento di tutti i piani previsti nel decreto, secondo quanto richiesto in materia dalla normativa comunitaria.

L'**art. 5** modifica l'art.253 introducendo il comma 3 bis con il quale si puntualizza il principio generale della sussistenza di un onere reale in capo al proprietario del sito incolpevole, e dunque, ricalcando il comma 2 dell'art. 252 bis introdotto con il d. lgs. 4/2008, si afferma la regola della responsabilità sussidiaria del proprietario in caso di escussione negativa del danneggiante.

L'**art 6** modifica il comma 1 dell'art.300 puntualizzando che rientra nella nozione di danno ambientale anche l'inquinamento atmosferico: la precisazione si rende necessaria poiché il comma 2 sembrerebbe, in contraddizione con il comma 1, delimitare l'area del danno ambientale ai soli danni ad acqua, suolo, habitat e specie protette.

In realtà, il comma 1 fa riferimento a tutte le risorse naturali, e il comma 2 serve unicamente a specificare le caratteristiche che deve avere, secondo la direttiva 2004/35, il fatto illecito lesivo di suolo, acqua e habitat e specie protette per integrare un danno ambientale.

L'**art 7** modifica l'art. 311. Si reintroduce la disciplina dell'articolo 18, legge 349/1986 e dell'articolo 9 TUEL, ripristinando in particolare la legittimazione attiva degli enti territoriali e delle associazioni ambientaliste. Al primo comma si puntualizza che la nozione di danno ambientale risarcibile è quella – omnicomprensiva – di cui al primo comma dell'art. 300.

L'**art. 8** reca infine la formula dell'invarianza della spesa